



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 17/09/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1557

COMUNE DI BARI - Variante al PRG per ritipizzazione suolo ditta Bibolotti Almo (fg. 38, ptc. 669), approvata con DGR n. 2791/2012. - Presa d'atto DD n. 41/2012 Ufficio VAS e riapprovazione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Nel Comune di Bari, con Delibera di Commissario ad Acta n.1-2 del 27/06/2012 è stata adottata, in esecuzione della sentenza n.698/2012 del TAR Bari - Sezione Terza, la Variante al PRG ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, per la ritipizzazione del suolo in catasto particella 669 del foglio 38 (di circa mq.3.500) in ditta Bibolotti Almo, reiterando per lo stesso suolo la previgente destinazione urbanistica a viabilità e correlate aree di rispetto di cui al medesimo PRG.

I relativi elaborati tecnici, redatti dalla Ripartizione Urbanistica comunale, consistono nella Relazione e tavola unica contenente stralci cartografici e normativi.

Con successiva DCA n.2-4 del 23/10/2012 è stata esaminata l'unica opposizione pervenuta (fuori termini) a seguito delle pubblicazioni di legge, a nome della ditta Bibolotti Almo, con determinazione di rigetto.

La citata documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa con nota comunale prot.241314 del 24/10/12.

Come rappresentato negli atti ed elaborati adottati, si tratta della riconferma, coerentemente con l'atto di indirizzo n.242 dell'11/05/12 della Giunta Comunale, della previsione di PRG - incidente sul suolo in oggetto- afferente all'arteria stradale denominata "III Mediana Bis", la cui realizzazione, viene evidenziato, non può essere pregiudicata in quanto opera:

- definita strategica nel DPEF 2003-2006;
- inserita nell'intesa generale quadro Governo - Regione Puglia del 10/10/2003;
- oggetto di progetto preliminare approvato in linea tecnica dal CIPE nella seduta del 09/05/2006 e corredato di SIA (studio di impatto ambientale), rispetto al quale la Regione Puglia si è espressa valutando la non ammissibilità a VIA nazionale;
- riconfermata nel DPEF (infrastrutture) 2008-2012 e riportata nell'ambito del "Quadro complessivo delle opere finanziate", al punto 6 - Puglia;
- inserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2011/2012;
- ritenuta attuale e di natura strategica e confermata per la sua prossima realizzazione, a livello di programmazione comunale, regionale e statale.

Viene specificato inoltre che la conferma strategica della previsione stradale di PRG costituisce reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, limitatamente alla parte destinata a "viabilità di PRG", e che "... Pertanto nella fase di progettazione dell'opera pubblica in argomento, sarà necessario

identificare nel quadro economico, oltre all'indennità di esproprio, la maggiore spesa coincidente con il valore di stima del danno, eventuale, cagionato dalla riproposizione della destinazione di zona del PRG per l'area oggetto del ricorso, a viabilità primaria del PRG.”

Con Delibera della Giunta Regionale n.2791 del 14/12/12, attese le motivazioni addotte nel provvedimento commissariale e condivise le stesse, la Variante al PRG in argomento è stata ritenuta meritevole di approvazione, con la puntualizzazione che restano nelle incombenze e responsabilità dell'Amm.ne Com.le le valutazioni e le determinazioni in ordine all'indennità -ove dovuta- a favore del proprietario del suolo, trattandosi di reiterazione del vincolo preordinato all'espropriazione; quanto innanzi, nell'osservanza -tra l'altro- dei disposti della Sentenza n.179 del 20/05/99 della Corte Costituzionale e dell'art.39 del DPR n.327 del 08/06/2001 (testo unico espropri).

Fatta salva la suddetta puntualizzazione, è stato condiviso inoltre il rigetto dell'opposizione presentata dalla ditta Bivolotti Almo, determinato con la DCA n.2-4/2012, con le stesse motivazioni.

Per quanto attiene ai vincoli di tutela di carattere territoriale, è stato rappresentato quanto segue:

- con riguardo agli aspetti paesaggistici, la Relazione di progetto evidenzia che il suolo è marginalmente interessato da un Ambito Territoriale Esteso (ATE) di tipo “C” del PUTT/P regionale, in relazione alla vicinanza di un “ATD - Segnalazione Architettonica “SA28”; peraltro, viene fatto presente che la delimitazione dei predetti ATE ed ATD è stata oggetto di ridefinizione con la “Variante di adeguamento del PRG al PUTT”, approvata con prescrizioni in sede regionale giusta DGR n.1812/2011, sulla scorta della quale il suolo stesso risulta libero da vincoli paesaggistici e storico-architettonici;

- con nota prot.43992 del 01/10/12 l'Ufficio Sismico e Geologico regionale, interessato con nota comunale prot.38847 del 17/02/12, ha comunicato quanto segue:

“Esaminata la documentazione trasmessa (...), poiché la Variante al PRG consiste nella conferma strategica delle previsioni dello stesso, ‘asse viario di penetrazione est-ovest denominato 3<sup>a</sup> mediana bis’, non essendo previste attività edilizie, questo Ufficio non esprime parere in quanto non sussistono interessi specifici da tutelare nell'ambito delle finalità di cui all'art.89 del DPR n.380/01.”;

- l'Ufficio VAS regionale è stato interessato a sua volta con nota comunale prot.132185 del 06/06/12, ai sensi dell'art.12 del DLgs 152/2006.

In proposito è stato peraltro considerato che per il suolo di cui trattasi specificatamente si provvede a mera reiterazione della previgente destinazione urbanistica a viabilità e correlate aree di rispetto del PRG; si è ritenuto pertanto che -nella fattispecie puntuale oggetto del presente procedimento di ritipizzazione- non emerge la necessità di acquisizione di ulteriori verifiche e/o pareri (con particolare riguardo alle disposizioni dell'art.89 del DPR 380/2001, in materia di tutela sismica, dell'art.6 del DLgs 152/2006, in materia di VAS, ed inoltre del PAI e del PUTT/P), fermo restando che la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura stradale in questione è evidentemente subordinata all'adempimento, a carico dei soggetti procedenti, di tutti gli obblighi di legge e di normativa vigenti in materia.

Pertanto, con la richiamata DGR n.2791 del 14/12/12 si è provveduto all'approvazione, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, della Variante al PRG in argomento, con reiterazione della previgente destinazione urbanistica a viabilità e correlate aree di rispetto di cui al medesimo PRG; è stata inoltre rigettata l'opposizione presentata dalla ditta Bivolotti Almo, conformemente alla DCA n. 2-4/2012.

Il tutto, per le motivazioni e con le puntualizzazioni in precedenza esposte.

Ciò premesso, in ordine alla medesima Variante al PRG, a seguito di specifica istanza di verifica di assoggettabilità ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006, presentata medio-tempore dal Comune di Bari (istanza prot.132185 del 06/06/12), con propria Determinazione Dirigenziale n.41 del 15/02/13 l'Ufficio VAS del Servizio Ecologia regionale ha ritenuto di escludere la Variante stessa dalla procedura VAS, con prescrizioni.

Quanto innanzi è stato specificatamente comunicato all'Assessorato referente giusta nota dell'Ufficio VAS prot. 6475 del 02/07/13, per le valutazioni del caso.

Ciò stante, nell'ambito del procedimento di approvazione ex art.16 della LR n.56/1980 della Variante al PRG in argomento, ad integrazione delle determinazioni assunte con la DGR n. 2791/2012 risulta necessario prendere atto delle conclusioni di cui alla sopravvenuta DD n.41/2013 e delle prescrizioni formulate dall'Ufficio VAS, e conseguentemente riapprovare la Variante stessa.

Quanto sopra, salvo che per la prescrizione (contenuta nella DD n.41/2013) afferente all'acquisizione del parere paesaggistico ex art.5.03 delle norme del PUTT/P, da ritenersi non necessario alla luce di quanto già specificato in merito con la medesima DGR n.2791/2012.

In particolare, si ribadisce che, con riguardo agli aspetti paesaggistici, la Relazione di progetto evidenzia che il suolo è marginalmente interessato da un Ambito Territoriale Esteso (ATE) di tipo "C" del PUTT/P regionale, in relazione alla vicinanza di un "ATD - Segnalazione Architettonica "SA28"; peraltro, viene fatto presente che la delimitazione dei predetti ATE ed ATD è stata oggetto di ridefinizione con la "Variante di adeguamento del PRG al PUTT", approvata con prescrizioni in sede regionale giusta DGR n.1812/2011, sulla scorta della quale il suolo stesso risulta libero da vincoli paesaggistici e storico-architettonici.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso e riportato, si propone alla Giunta, nell'ambito del procedimento di approvazione ex art.16 della LR n.56/1980 della Variante al PRG in argomento, ad integrazione delle determinazioni assunte con la DGR n.2791/2012, di prendere atto delle conclusioni di cui alla sopravvenuta DD n.41/2013 e delle prescrizioni formulate dall'Ufficio VAS (qui intese, per economia espositiva, integralmente riprodotte), salvo che per la prescrizione afferente all'acquisizione del parere paesaggistico ex art.5.03 delle norme del PUTT/P, da ritenersi non necessario alla luce di quanto già specificato in merito con la medesima DGR n.2791/2012, e conseguentemente riapprovare, con le integrazioni innanzi riportate e per le motivazioni richiamate nella DGR n.2791/2012, la Variante stessa.”“

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI PRENDERE ATTO di conseguenza, ad integrazione delle determinazioni assunte con la DGR n.2791 del 14/12/12, nell'ambito del procedimento di approvazione ex art.16 della LR n. 56/1980 della Variante

al PRG del Comune di Bari adottata con DCA n. 1-2 del 27/06/2012 (per la ritipizzazione del suolo in catasto particella numero 669 del foglio 38 di circa mq.3.500 in ditta Bibolotti Almo, con reiterazione della previgente destinazione urbanistica a viabilità e correlate aree di rispetto di cui al medesimo PRG), delle conclusioni di cui alla sopravvenuta DD n.41/2013 e delle prescrizioni formulate dall'Ufficio VAS (qui intese, per economia espositiva, integralmente riprodotte), salvo che per la prescrizione afferente all'acquisizione del parere paesaggistico ex art.5.03 delle norme del PUTT/P, da ritenersi non necessario alla luce di quanto già specificato in merito con la medesima DGR n. 2791/2012;

DI RIAPPROVARE, con le integrazioni innanzi riportate e per le motivazioni richiamate nella DGR n.2791/2012, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, la suddetta Variante al PRG del Comune di Bari adottata con DCA n.1-2 del 27/06/2012;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---